



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ufficio Consigliera Nazionale di Parità

Prot. 13/UCNP/18004 del 24/12/2010

UGL
FEDERAZIONE NAZIONALE
CORPO FORESTALE DELLO STATO
VIA Carducci, 5
00187 Roma
c.a. Gent.mo sig. Danilo Scipio

OGGETTO: Risposta a lettera del 28/09/2010, prot. 13/UCNP/14115 del 11/10/2010 in merito a richiesta parere della Consigliera Nazionale di Parità.

Con riferimento alla Vostra lettera di cui in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 i periodi di riposo giornalieri retribuiti, cd. permessi per allattamento, sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro, sancendo così la parità di trattamento tra le lavoratrici che usufruiscono dei detti riposi e il restante personale dell'azienda.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 15 dicembre 2009 Prot. 15/V/0021972/14.01.05.03, si è espresso affermando in tal senso che "le ore di riposo giornaliero sono considerate ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro: pertanto essendo regolarmente retribuite danno diritto alla pausa pranzo e all'eventuale buono pasto".

Ciò è confermato anche dal Collegio istruttorio del Comitato Nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro, nel parere espresso in data 9 marzo 1999 e ribadito dalla Consigliera Nazionale di Parità, con nota del 7 febbraio 2006, nel senso del pieno riconoscimento del diritto alla corresponsione del buono pasto durante il periodo di riposo.

Si ritiene pertanto che qualora le lavoratrici madri svolgano nella giornata lavorativa un orario complessivo, comprensivo delle ore di riposo, superiore alle sei ore, hanno diritto alla concessione del buono pasto.

Distinti saluti.

Consigliera Nazionale di Parità
Prof.ssa Alessandra Servidori

Via Forno n.8
00192 ROMA
Tel. 0646832843-2726-2562-2629
consigliernazionaleparita@lavoro.gov.it